



lo Statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences, di seguito denominata UniCamillus;

il Regolamento didattico dell'Ateneo;

il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 dell'Università UniCamillus;

la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

la Legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa alle Università non statali regolarmente riconosciute;

il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche;

la Legge 30.12.2010 n. 240, e successive modifiche e integrazioni recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

in particolare l'art. 18, comma1, della Legge 240/10;



personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

il Regolamento dell'Università UniCamillus per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia approvato dal CTO del





3. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura, nonché l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico da utilizzare per comunicazioni inerenti la procedura di selezione. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo all'indirizzo concorsi.unicamillus@pec.it. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni da essa inviate dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi indicati nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Ateneo stesso, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi non siano leggibili.

4. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla procedura comparativa, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge suddetta. In tal caso dovranno allegare apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica.



possesso del titolo di studio, etc.) . L'oggetto della dichiarazione deve risultare bene identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale, per l'ente interessato, ecc. (Allegato B);

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – attestante la veridicità di stati, qualità personali e fatti NON compresi nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio attività di servizio, incarichi libero professionali etc.)
L'oggetto della dichiarazione deve risultare bene identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale, per l'ente interessato, ecc. (Allegato C);

7. I titoli, i documenti e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità sopra indicate e nei termini indicati al punto 1 del presente articolo (non è consentito il semplice riferimento a quelli presentati a qualsiasi titolo presso questo o altro Ateneo).

8. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

9. I cittadini non comunitari e non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono inviare in pdf i titoli e i certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Gli originali di detti documenti devono essere prodotti all'Ateneo all'atto dell'eventuale assunzione.

10. Le pubblicazioni scientifiche devono essere numerate in ordine progressivo corrispondente all'elenco prodotto dal candidato ed allegato alla domanda di cui al presente articolo.

11. Le pubblicazioni contenute nell'elenco prodotto dal candidato ma non presentate o la presentazione di pubblicazioni presentate ma non leggibili non verranno prese in considerazione dalla Commissione esaminatrice.

12. UniCamillus si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

13. Non saranno presi in considerazione i documenti, i titoli e le pubblicazioni consegnati o spediti dopo il termine di cui al punto 1 del presente articolo.

14. Qualora un candidato presenti un numero di pubblicazione superiore a quello stabilito dal bando, la Commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni, nell'ordine specificato nell'elenco delle pubblicazioni prodotto dal candidato, fino al raggiungimento del limite previsto dal presente bando.


15. Per le pubblicazioni in collaborazione, il candidato può allegare dichiarazione che attesti il proprio contributo. In mancanza, le pubblicazioni in collaborazione possono essere valutate purché sia possibile enucleare l'apporto individuale del candidato.

16. L'Ateneo declina ogni responsabilità nell'ipotesi di dispersione delle comunicazioni dallo stesso inviate, ove tale dispersione sia da imputarsi a:

- inesatta indicazione dei recapiti nella domanda di partecipazione da parte del candidato;



-

- 
1. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario.
 2. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
 3. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale.
 4. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, nell'ambito dei criteri di massima di valutazione di cui all'art.3 del presente Bando, predetermina i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell'attività didattica dei candidati, ispirati a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili.
 5. Il candidato giudicato non idoneo è escluso dal prosieguo della procedura di valutazione.
 6. La Commissione può prevedere lo svolgimento di una prova didattica le cui modalità sono definite dalla Commissione nella medesima seduta in cui vengono definiti i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell'attività didattica dei candidati. È facoltà della Commissione decidere che la prova didattica sia svolta in lingua inglese. Nel qual caso, la prova didattica servirà anche all'accertamento delle competenze linguistiche (lingua inglese) dei candidati.
 7. Stante il profilo multilingue dell'Ateneo è prevista altresì la verifica della conoscenza della lingua inglese secondo le modalità di cui al precedente punto 6 o altre modalità indicate dalla Commissione stessa.
 8. La Commissione può prevedere la verifica della conoscenza della lingua italiana per candidati stranieri.
 9. La data, l'orario ed il luogo della convocazione per la prova didattica, per la verifica della conoscenza della lingua inglese e – ove prevista dalla Commissione – per la verifica della lingua italiana per i candidati stranieri, verranno pubblicati sul sito dell'Università UniCamillus. La pubblicazione sul sito del calendario stabilito dalla Commissione assolve agli obblighi di notifica.
 10. Per essere ammessi a sostenere detta valutazione i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e provvisto di fotografia.
 11. La mancata presentazione di un candidato è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla procedura.
 12. Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria individuando il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il bando. La designazione è assunta con motivata delibera e con la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. La Commissione può deliberare di non designare nessun candidato.
-
1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e sono soggetti a pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

